
Decreto del Segretario Direttore n. 134 dell'8.04.2020

Oggetto: emergenza sanitaria Covid 19 – lavoro agile

Responsabile del procedimento: dr. Mauro Badiale

Responsabile dell'istruttoria: rag. Francesca Avezzù

Il Segretario Direttore,

premesso che l'Italia sta vivendo un'emergenza sanitaria epidemiologica da Covid -19;

richiamato l'art. 87 del decreto legge n. 18 del 17.03.2020 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19":

" 1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile e' la modalita' ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:

a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attivita' che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile puo' essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilita' del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.

3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilita' le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennita' sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non e' computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3";

dato atto il periodo di emergenza sanitaria si provvede ad autorizzare tutto il personale amministrativo a svolgere le propria attività in modalità di lavoro agile;

si provvederà a fornire strumenti informatici e/o telefonici al personale che ne avrà necessità per lo svolgimento delle proprie attività;

al personale impossibilitato a ricorrere al lavoro agile si provvederà alla concessione di giorni di ferie pregressi, banca ore e/o altri istituti contrattuali previsti;

visto il decreto legge 18/2020;

visto "il " *Regolamento di amministrazione*" approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 17.2.2011 e s.m.i.;

decreta

- 1) di ricorrere al lavoro agile per tutto il personale amministrativo per le motivazioni espresse in premessa;
- 2) di provvedere a concedere ferie pregresse, banca ore ed altri istituti contrattuali previsti per giustificare l'assenza dal lavoro al personale impossibilitato a ricorrere al lavoro agile;
- 3) di firmare digitalmente il presente atto;

La Responsabile dell'istruttoria

f.to rag. Francesca Avezzù

Il Segretario Direttore

f.to dottor Mauro Badiale